

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N. 190

## ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura**

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, e dell'articolo 22 della legge 18 aprile 2005, n. 62)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 16 ottobre 2007*

---

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2007, N.22, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA  
2004/22/CE RELATIVA AGLI STRUMENTI DI MISURA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa  
agli strumenti di misura ed in particolare l'articolo 2, paragrafo 2;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti  
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2004 ed in particolare  
l'articolo 1, comma 5, che prevede la facoltà del Governo di emanare decreti legislativi integrativi e  
correttivi ai decreti legislativi di cui al comma 1, nonché l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE  
relativa agli strumenti di misura;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della  
Repubblica ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di  
concerto con il Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle  
politiche agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1

*(Disposizioni in materia di controlli metrologici)*

1. Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 è inserito il seguente:

“Art. 22-bis

*(Esclusioni dal campo di applicazione)*

1. Al fine di favorire la possibilità per consumatori di acquistare latte sfuso in quantità predeterminate, avvalendosi di propri recipienti, i distributori automatici per la vendita di latte sfuso in piccole quantità predeterminate al consumatore munito di adeguato recipiente sono esonerati, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2004/22/CE, dalle procedure di valutazione di conformità, dall'apposizione delle marcature di cui agli articoli 5 e 13 e dai controlli previsti dall'articolo 14 del presente decreto, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di commercializzazione del latte e di sicurezza alimentare. I distributori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati senza essere sottoposti ai controlli metrologici legali previsti dalla normativa vigente, fermi restando gli ambiti di controllo a tutela dei consumatori e le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 effettuate da parte dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 1.
2. I distributori di cui al comma 1 devono in ogni caso soddisfare le seguenti condizioni:
  - a) l'iscrizione apposta sul distributore deve indicare che la quantità di latte offerta è da considerarsi come quantità minima garantita;
  - b) deve essere indicata la ragione sociale dell'esercente, la sua sede più vicina ed i relativi recapiti e, con indicazione separata, le istruzioni d'uso;
  - c) l'esercente deve assicurare il corretto funzionamento e la verifica a cadenza biennale del dispositivo di dosaggio le cui risultanze devono essere messe a disposizione degli organi di vigilanza”.

Art. 2

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.